

# COOPERATIVA EDIFICATRICE LA VIGNETTA SOC. COOP. A.R.L.

## REGOLAMENTO DEI PRESTITI DA SOCI

---

Consiglio di Amministrazione

19/05/2017



Regolamento che definisce le finalità, le modalità di apertura e gestione, diritti e divieti per il Socio, modalità di erogazione degli interessi e liquidazione.



# REGOLAMENTO DEI PRESTITI DA SOCI

## Sommario

Art. 1 ADOZIONE DEL REGOLAMENTO .....	2
Art. 2 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO .....	2
Art. 3 FINALITA' DEL SERVIZIO.....	2
Art. 4 MODALITA' PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .....	2
Art. 5 MODALITA' PER LA EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI .....	3
Art. 6 DIRITTI DEL SOCIO .....	3
Art. 7 IL PRESTITO SPECIALE.....	3
Art. 8 REMUNERAZIONE DEI PRESTITI.....	4
Art. 9 LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE.....	4
Art. 10 DIVIETI PER IL SOCIO .....	4
Art. 11 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DEPOSITATE AGLI EREDI DEL SOCIO DECEDUTO .....	5
Art. 12 SUBENTRO DEGLI EREDI DEL SOCIO DECEDUTO NEL RAPPORTO SOCIETARIO .....	5
Art. 13 IMPIEGO DEI DEPOSITI PER L'AUTOFINANZIAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA .....	5
Art. 14 ALTRI IMPIEGHI DEI DEPOSITI.....	6
Art. 15 OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA .....	6
Art. 16 REGIME FISCALE .....	6



## **Art. 1 ADOZIONE DEL REGOLAMENTO**

La società Cooperativa LA VIGNETTA soc. coop. a.r.l., con sede in BRUSUGLIO DI CORMANO Via Cesare Beccaria 1, 20032 Milano, costituita l'8 Settembre 1911 con atto del Dr. Federico Guasti, omologata dal Tribunale di Milano in data 12 Settembre 1911 con durata fino al 31/12/2100, iscritta al Registro delle Società al n. 9952 vol. 379 fasc. 1081, iscritta al Registro prefettizio al n. 166 C.C.I.A. al n. 75294, codice fiscale n. 00696390152, partita I.V.A. n. 00696390152, ha adottato previa delibera dell'ASSEMBLEA DEI SOCI, di cui al verbale del 29 Maggio 2009 il presente REGOLAMENTO DEI PRESTITI DA SOCI .

## **Art. 2 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO**

Per il migliore conseguimento del suo oggetto sociale, viene istituito il servizio di raccolta di prestiti, esclusivamente dai Soci della Società Cooperativa, che è disciplinato, oltre che dal presente REGOLAMENTO DEI PRESTITI DA SOCI, dallo STATUTO SOCIALE e dalle Leggi vigenti in materia di Cooperazione, in particolare dell'art.26 del D.L. C.P.S. 14 Dicembre 1947, n.1577, e successive modifiche ed integrazioni, richiamato dallo STATUO ed in fatto osservato dalla Società Cooperativa.

## **Art. 3 FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio di raccolta dei prestiti da Soci è finalizzato dall'ampliamento delle iniziative edilizie ed al contenimento dei loro costi, da perseguire anche attraverso la riduzione di quelli dell'intermediazione finanziaria.

## **Art. 4 MODALITA' PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

Il socio che intraprende il rapporto di prestito con la Società Cooperativa ha diritto al rilascio di un apposito documento denominato "LIBRETTO NOMINATIVO DI DEPOSITO SOCIALE", idoneo a provare, oltre il saldo contabile, anche l'andamento delle singole operazioni.

Dal documento devono risultare:

- le generalità del Socio
- il suo numero di iscrizione al LIBRO SOCI;
- l'annotazione dalla data e dell'ammontare di ciascuna operazione, nonché la firma dell'addetto che ha compiuto la registrazione;
- l'annotazione del saldo di fine anno con l'accredito degli interessi maturati.

Le stesse annotazioni dovranno essere riportate anche su schede contabili, nominativamente intestate e numerate progressivamente, redatte e conservate a cura della Società Cooperativa. In caso di perdita, sottrazione o distruzione del libretto, il Socio, dopo la denuncia alla competente autorità, dovrà darne notizia alla Società Cooperativa che ne rilascerà duplicato.

---

Cooperativa LA VIGNETTA soc. coop. a.r.l.,  
CORMANO Via Cesare Beccaria 1, 20032 Milano,  
Costituita l'8 Settembre 1911 con atto del Dr. Federico Guasti  
Iscritta al Registro delle Società al n. 9952 vol. 379 fasc. 1081  
Iscritta al Registro prefettizio al n. 166 C.C.I.A. al n. 75294,  
Codice Fiscale n. 00696390152, Partita I.V.A. n. 00696390152



## Art. 5 MODALITA' PER LA EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni di versamento o di prelievo potranno essere compiute soltanto previa presentazione del "LIBRETTO NOMINATIVO DI DEPOSITO SOCIALE" per il corrispondente aggiornamento contabile.

Le operazioni di cui sopra potranno essere compiute, oltre dal socio depositante, dalle seguenti altre persone:

- chiunque sia munito di specifica delega sottoscritta dal Socio a da questo depositata presso la Società Cooperativa fino a revoca da operarsi nella stessa forma.

## Art. 6 DIRITTI DEL SOCIO

Le somme depositate dal Socio, a titolo di prestito alla Società Cooperativa, sono a disposizione del Socio stesso, *che potrà essere rimborsata con un preavviso non inferiore a 24 ore*<sup>1</sup>, con le modalità di cui agli art. 4 e 5 del presente REGOLAMENTO DEI PRESTITI DA SOCI, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7 del presente regolamento.

Nel caso in cui il Socio risulti debitore, a qualsiasi titolo, nei confronti della Società Cooperativa, le operazioni di prelievo potranno essere effettuate solo per la parte di deposito eccedente il debito.

Nel caso di recesso, decadenza o esclusione del Socio, il suo diritto alla restituzione del prestito è subordinato alla chiusura di tutte le pendenze in atto, a qualunque titolo, nei confronti della Società Cooperativa.

## Art. 7 IL PRESTITO SPECIALE

L'ASSEMBLEA DEI SOCI, su proposta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, potrà

approvare iniziative per programmi di raccolta di "PRESTITI SPECIALI" da soci, purché corredate da specifici piani di ammortamento, finalizzate e realizzazioni edilizie esattamente individuate anche attraverso il piano di finanziamento .

In tal caso, il prestito potrà costituire condizione per la acquisizione dello status di Socio

PRENOTATARIO IN GODIMENTO DI ALLOGGIO SOCIALE da parte dei soci, senza, tuttavia, costituire titolo per la formazione delle rispettive graduatorie di cui all'art. 6 REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE ED ASSEGNAZIONE IN GODIMENTODI ALLOGGI SOCIALI.

I fondi derivanti "PRESTITI SPECIALI" saranno gestiti separatamente dal prestito ordinario e saranno regolati da convenzioni scritte, accettate dal Socio per adesione e vincolanti per entrambe le parti. In tale ipotesi il documento di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento,

---

<sup>1</sup> Modifica art. 6 approvata dall'Assemblea Generale dei Soci del 19/05/2017



dovrà portare esplicita la dizione: “PRESTITO SPECIALE APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI, IN DATA .....”.

### **Art. 8 REMUNERAZIONE DEI PRESTITI**

I prestiti dei soci non potranno in nessun caso essere remunerati in misura eccedente quella fissata dalla Legge 17 Febbraio 1971, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale remunerazione, inoltre, dovrà in ogni caso essere inferiore di almeno lo 0,5% rispetto alla remunerazione che la Società Cooperativa ricava dagli impieghi realizzati attraverso lo stesso prestito ordinario, a titolo di copertura del costo del servizio di cui al successivo art. 15 del presente regolamento.

Il tasso di remunerazione dei prestiti ordinari e’ fissato a norma dell’art. 33 dello STATUTO SOCIALE, dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Per i “PRESTITI SPECIALI” il tasso di remunerazione viene fissato, per ciascuna iniziativa, unitamente agli altri elementi caratterizzanti l’iniziativa stessa.

### **Art. 9 LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE**

La liquidazione degli interessi sulle somme depositate viene effettuata al 31 Dicembre di ogni anno e gli interessi risultanti, al netto delle ritenute fiscali, potranno essere ritirati o capitalizzati.

I conti senza movimenti per un intero anno, con somme inferiori a Euro 155,00, non verranno computati gli interessi e la loro relativa capitalizzazione annuale.

Il calcolo delle valute, relative ai depositi ed ai prelievi sul conto deposito sociale, verranno computate come sotto esposte:

- versamento contanti : accredito il giorno successivo non festivo.
- versamento assegni su piazza : accredito cinque giorni successivi non festivi.
- versamento assegni fuori piazza : accredito sei giorni successivi non festivi.
- prelevamenti : addebito il giorno precedente non festivo.

### **Art. 10 DIVIETI PER IL SOCIO**

Le somme depositate dal Socio, a titolo di prestito alla Società Cooperativa, non possono essere, nemmeno parzialmente cedute dal Socio stesso con effetto verso la Società Cooperativa, se non ad altro Socio e, previa autorizzazione scritta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.



Le dette somme non possono, pertanto, essere cedute in pegno, ne' essere comunque, fatte oggetto di atti di disposizione tra vivi, salvo quanto disposto dal comma precedente.

### **Art. 11 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DEPOSITATE AGLI EREDI DEL SOCIO DECEDUTO**

In caso di morte del Socio depositante, le somme da lui depositate presso la Società Cooperativa, a titolo di prestito ordinario, verranno rimborsate all'erede o agli eredi, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 6, che presentino la seguente documentazione:

- certificato di morte;
- pubblicazione del testamento o dichiarazione che esso non esiste;
- atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, attestante i nomi degli eredi;
- autorizzazione del giudice tutelare, nei casi in cui tra gli eredi siano compresi minori ed interdetti.

Nel caso di più coeredi, la Società Cooperativa, liquiderà le somme loro spettanti mediante rilascio di un unico assegno circolare intestato a "EREDI DI.....", senza alcuna responsabilità in ordine alle quote di spettanza di ciascuno.

Per i "PRESTITI SPECIALI" la liquidazione delle somme depositate a questo titolo seguirà le norme di volta in volta fissate per tali iniziative.

### **Art. 12 SUBENTRO DEGLI EREDI DEL SOCIO DECEDUTO NEL RAPPORTO SOCIETARIO**

Nell'ipotesi che uno o più eredi del Socio deceduto intendano subentrare nel rapporto societario con la Società Cooperativa, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6 dello stesso STATUTO SOCIALE e risolte le formalità di cui all'art. 7 dello stesso STATUTO SOCIALE, procederà a compiere le annotazioni relative al rapporto di prestito.

Per quanto disposto dal comma precedente, sono salve le modalità di subentro fissate per ogni iniziativa specifica di "PRESTITO SPECIALE".

### **Art. 13 IMPIEGO DEI DEPOSITI PER L'AUTOFINANZIAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA**

La destinazione dei depositi realizzati attraverso il prestito dei Soci dovrà essere funzionale al finanziamento diretto dell'attività propria della Società Cooperativa, fatta salva deroga di cui al successivo art. 14.

In ogni caso l'impiego dei depositi dovrà essere deliberato dal CONSIGLIO DI



AMMINISTRAZIONE.

### **Art. 14 ALTRI IMPIEGHI DEI DEPOSITI**

La Società Cooperativa, potrà impiegare una quota del PRESTITO SOCIALE, in prestiti effettuati esclusivamente a favore di Società Cooperative o di altro tipo, iscritta al Registro Prefettizio ed aderenti alla LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, che svolgano attività di effettiva e dimostrabile rilevanza ed interesse per il Movimento Cooperativo nella sua globalità.

Quanto tali operazioni di prestito assumano particolare rilevanza per il corpo sociale, dovranno essere assistite da idonee garanzie, previa approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci della Società Cooperativa .

### **Art. 15 OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA**

Tutte le persone che, avendone titolo, vengano in possesso di notizie relative ai rapporti di prestito tra Società Cooperative e Soci, sono tassativamente tenute al massimo riserbo su tali fatti.

### **Art. 16 REGIME FISCALE**

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE risponde dell'osservanza di tutte le norme di Legge, anche fiscali, che regolano il servizio di prestito da Soci ed è tenuto a porre in essere tutto quanto necessario alla applicazione del regime fiscale di maggior favore per la Società Cooperativa e per i propri Soci.